ATTI COSTITUTIVI

R. D. 31 ottobre 1919 n. 2593, che istituisce in Roma una Scuola Superiore di Architettura (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1920, n. 26)

VITTORIO EMANUELE III
ER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superio- approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795, e il golamento generale universitario approvato con Nostro de- reto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il ruolo organico dei posti di professore straor- nario di materie obbligatorie delle RR. Università e dei R. Istituti d'istruzione superiore, approvato con decreto ogotenenziale 24 aprile 1919, n. 719;

Venuta la legge 28 maggio 1903, n. 224, che disciplina materia delle tasse universitarie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' istituita in Roma una scuola superiore di hitettura.

Essa è abilitata a conferire il diploma di architetto ci- ed è compresa, a tutti gli effetti, nel novero degli isti- d'istruzione superiore.

A questo fine è aggiunta all'elenco delle Regie univer- e degli Istituti superiori di cui alla tabella *D* annessa al unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, la indicazione: egia Scuola superiore di architettura in Roma ».

Art. 2. — Il corso degli studi della Scuola superiore di itettura si svolge in 5 anni e comprende insegnamenti tifici, artistici e tecnici.

L'ultimo anno del corso, è destinato prevalentemente materie artistiche.

Sono materie obbligatorie le seguenti:

1. Matematica (*complementi di algebra, calcolo differenziale ed integrale, geometria analitica e descrittiva*).
2. Meccanica razionale.
3. Topografia.
4. Chimica generale.
5. Fisica sperimentale.
6. Idraulica applicata alle costruzioni.
7. Scienza delle costruzioni.
8. Igiene delle costruzioni .
9. Prospettiva.
10. Storia dell'architettura.
11. Stili architettonici e loro applicazioni, rilievo e restauro monumenti.
12. Composizione di progetti completi architettonici in relazione anche alle esigenze ed ai mezzi di costruzione del nostro tempo.
13. Edilizia cittadina.

Le materie di studio facoltativo saranno determinate dal Consiglio direttivo della Scuola.

Art. 3. — Agli insegnamenti obbligatori di composizione architettonica, di scienza delle costruzioni e di stili architettonici e loro applicazione, rilievo e restauro dei monumenti, sarà provveduto con professore di ruolo.

A questo fine sono aggiunti al ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie delle RR. Università e dei RR. Istituti d'istruzione superiore, approvato col decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 719, un posto di professore ordinario e due posti di professore straordinario. Sul numero complessivo di mille posti di ordinario e di straordinario, compresi nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale sopra

citato, sono a disposizione della R. Scuola Superiore di Architettura in Roma numero tre posti. Agli altri insegnamenti obbligatori ed a quelli facoltativi, sarà provveduto con professori incaricati i quali saranno retribuiti nella misura e con le norme stabilite per i professori delle RR. Università e degli altri Istituti di istruzione superiore.

Per provvedere alla spesa di questi incaricati è autorizzata una maggiore assegnazione di L. 30.000 sul fondo del capitolo 71 del bilancio del Ministero della istruzione pubblica.

Art. 4. — Le nomine dei professori di ruolo sono fatte con le norme fissate dal testo unico e dal regolamento generale universitario su ricordati.

Gli incaricati sono nominati dal Ministro dell'istruzione pubblica sulla designazione fattane dal Consiglio direttivo della scuola; essi potranno essere scelti fra gli insegnanti della Scuola di applicazione degli ingegneri, delle Università e dell'Istituto di belle arti.

Art. 5 — Le condizioni per l'ammissione alla Scuola superiore di architettura sono:

1° presentare la licenza da un Liceo o dalla sezione fisico-matematica di un Istituto tecnico.;

2° superare un esame sul disegno geometrico, su quello a mano libera e sulle elementari forme ornamentali e architettoniche.

Da queste prove saranno dispensati coloro che posseggono la licenza dal corso comune di un Istituto di belle arti.

Art. 6. — Coloro i quali abbiano conseguito la licenza dai corsi speciali di architettura degli Istituti di belle arti, potranno essere ammessi alla Scuola superiore di architettura di Roma, purchè abbiano la licenza liceale o di Istituto tecnico o della Scuola tecnica o del ginnasio inferiore.

In questi due ultimi casi dovranno sostenere uno speciale esame integrativo di coltura generale e specialmente di preparazione matematica, giusta le norme ed i programmi che saranno determinati dal Ministero della Istruzione pubblica sentita la Giunta del Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Coloro i quali in virtù dei titoli posseduti aspirino ad essere inscritti ad un anno di corso successivo al primo (in verun caso potranno essere ammessi oltre il terzo anno) dovranno anche superare nella Scuola di architettura l'esame sulle materie dell'anno antecedente a quello a cui aspirano di entrare.

Art. 7. — La scuola ha un direttore nominato dal Re ed ha un Consiglio direttivo composto del direttore, dei professori ordinari e straordinari, di un delegato della Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Roma, di un delegato dell'Istituto di belle arti di Roma, di un delegato della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali della R. Università.

Al Direttore è corrisposta l'annua indennità di L. 1200.

Art. 8. — Il ruolo organico del personale di segreteria e del personale subalterno della scuola, è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto.

A cominciare dall'esercizio 1919-920 saranno stanziate nel bilancio della Istruzione Pubblica L. 10.000 per le spese di materiale della Scuola superiore di architettura.

Nella parte straordinaria dello stesso bilancio per l'esercizio 1919-920, saranno stanziate L. 500.000 per le spese di impianto, di adattamento di locale, di arredamento e di materiale scientifico e didattico della Scuola.

Art. 9. — La materia delle tasse scolastiche è regolata dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, ed agli studenti della Scuola si applicano le disposizioni riferibili agli studenti di ingegneria.

Art. 10. — Con regolamento da approvarsi dal Governo del Re, su parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore di belle arti, sarà provveduto a determinare le modalità dell'ordinamento della Scuola, i programmi degli studi e le norme degli esami.

Disposizioni transitorie.

Art. 11. — A cominciare dall'anno scolastico 1920-921, nella scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma non saranno più inscritti allievi per il conseguimento del diploma di architetto civile; in pari tempo sarà soppresso il corso superiore di architettura nell'Istituto di belle arti di Roma.

Coloro che si trovano già inscritti pel conseguimento del diploma di architetto civile nelle scuole di applicazione per gli ingegneri, negli Istituti tecnici superiori, nelle scuole e negli Istituti politecnici, avranno facoltà di trasferire la loro inscrizione alla scuola superiore di architettura in Roma nell'anno di corso corrispondente a quello al quale sono inscritti nelle scuole per gl'ingegneri.

Art. 12. — Nella prima applicazione del presente decreto, il Governo del Re potrà procedere alla nomina dei professori di ruolo della scuola in deroga alle disposizioni del citato testo unico provvedendosi, cioè, alle nomine stesse su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore di belle arti ed il Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

NITTI

BACCELLI

R. D. 2 giugno 1921 n. 1255, che approva il regolamento per la Regia Scuola Superiore di Architettura in Roma (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 29 settembre 1921, n. 229).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 del R. Decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2593, che istituisce in Roma una Scuola superiore di architettura;

Sentito il Consiglio superiore di belle arti e il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per la Scuola superiore di architettura di Roma annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
CROCE

Visto, *Il guardasigilli*: RODINO'.

Art. 1. — Le ammissioni alla Scuola superiore d'architettura in Roma istituita con R. D. 31 ottobre 1919, n. 259; avvengono (ai termini dell'art. 5 del detto decreto) direttamente per titoli per coloro che posseggono la licenza di un liceo o di una sezione matematica dell'Istituto tecnico e che siano forniti altresì della licenza di corso comune di un Istituto di belle arti. Quando manchi di uno di questi due titoli di studio dovrà essere sostituito da esami integrativi che diano prova di una equipollente preparazione. Così coloro muniti solamente della licenza di un liceo o di un Istituto tecnico (Sezione matematica) saranno chiamati a sostenere prove di carattere artistico che equivalgano a quelle date al termine del 3° anno di corso comune di un Istituto di belle arti (secondo l'attuale ordinamento) sulle seguenti materie: ornato, figura, disegno geometrico, teoria delle ombre, prospettiva, disegno architettonico.

Coloro invece che abbiano conseguita la licenza del corso speciale di architettura in un Istituto di belle arti, e coloro che a partire dall'anno 1921-1922 abbiano conseguita la licenza del corso comune di uno dei predetti Istituti, purchè muniti altresì della licenza liceale o di quella del ginnasio inferiore, per essere ammessi alla Scuola superiore di architettura, dovranno sostenere prove su materie di cultura generale che equivalgano a quelle di licenza da un liceo classico, escluso il latino e cioè su l'italiano, la matematica, la fisica, le scienze fisiche e naturali.

Art. 2. — Per eventuali ammissioni di studenti a corsi superiori di quanto contemplate nell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2593, e per le prove, corrispondenti a quelle designate nel precedente articolo che verranno richieste, decideranno: come criterio di massima la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione e quella del Consiglio superiore delle belle arti; come applicazione ai casi singoli il Consiglio direttivo della scuola.

Art. 3. — I titoli comprensivi delle materie obbligatorie contemplate nell'art. 2 del decreto dai quali titoli risultano specificati il contenuto e la portata delle materie stesse, sono i seguenti:

1. Matematica, che comprende: l'analisi matematica (complementi di algebra e calcolo infinitesimale) e la geometria analitica e descrittiva;

2. Meccanica razionale (statica, calcolo grafico, principio di dinamica);

3. Topografia e costruzioni stradali;

4. Chimica e tecnologia dei materiali da costruzione;

5. Fisica sperimentale e tecnica;

6. Idraulica applicata ed impianti vari (termici, meccanici, elettrici) negli edifici;

7. Scienza delle costruzioni (resistenza dei materiali, studio statico degli schemi architettonici, disegno e calcolo di costruzioni speciali);

8. Igiene;

9. Prospettiva e scenografia;

10. Storia dell'architettura, stili architettonici e disegno;

11. Rilievo di monumenti e studi di restauro statico ed artistico;

12. Composizione architettonica, che comprende i seguenti corsi:

a) elementi costruttivi di ossatura e di finimento delle fabbriche;

b) distribuzione degli edifici;

c) architettura tecnica e professionale;

d) disegni e progetti di architettura (composizione architettonica, artistica e pratica);

13. Edilizia ed arte dei giardini.

Le materie che comprendono più corsi, potranno essere affidate a più d'un insegnante, mediante incarichi corrispondenti a ciascun corso, quando le esigenze didattiche, anche in rapporto agli obblighi di orario, lo richiedano.

Art. 4. — Le materie facoltative, aggiunte alle obbligatorie quali complementari saranno le seguenti: ornato e figura; storia dell'arte; mineralogia e geologia; decorazione applicata (corso biennale); plastica ornamentale (corso biennale); materie giuridiche, amministrative ed economiche; arredamento e decorazione interna.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre aggiungere quelle altre materie facoltative che riterrà opportune, promuovere lezioni e conferenze su speciali argomenti.

Art. 5. — Le materie sopra specificate verranno ripartite in corsi della durata di cinque anni. Il quinto anno sarà prevalentemente dedicato alle materie artistiche e ad esercitazioni di architettura; nel corso di quest'ultimo anno dovrà inoltre essere svolto un progetto di architettura completo nei riguardi dell'arte e della scienza, per l'esame di diploma.

Art. 6. — L'elenco che si allega al presente regolamento dà la distribuzione dei singoli corsi delle materie sopra menzionate ed indica in ore settimanali il tempo che dovrà essere assegnato alle lezioni e alle esercitazioni per ciascuna di esse.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo per quei corsi di lezioni che non comprendono più di due ore settimanali, di aggruppare le corrispondenti materie in corsi semestrali, pur non alterando il numero complessivo di ore dedicate all'insegnamento stesso.

Art. 7. — I programmi dei corsi, redatti dai singoli insegnanti, saranno oggetto di discussione e di coordinamento nelle prime sedute del Consiglio dei professori della scuola. Saranno poi sottoposti alla approvazione del Ministero, il quale provvederà, sentito il parere del Consiglio superiore della istruzione pubblica e del Consiglio superiore di belle arti.

Art. 8. — All'inizio di ogni anno scolastico il direttore convocherà il Consiglio dei professori per le eventuali proposte di riforma ai programmi e per le intese circa il loro svolgimento al fine di ottenere che i singoli insegnamenti rimangano organicamente svolti alla finalità d'impartire le lezioni direttamente richieste dalla razionale preparazione degli architetti.

Art. 9. — L'ordine degli studi fissato nell'elenco allegato è tassativo, e lo studente non può passare da un anno di corso all'altro se non ha superato tutti gli esami speciali delle materie indicate per quell'anno. Fanno eccezione le materie seguenti, cioè: topografia e costruzioni stradali; decorazione applicata (seconda parte); rilievo e restauro dei monumenti (seconda parte); edilizia ed arte dei giardini; materie giuridiche amministrative ed economiche; arredamento e decorazione interna, per le quali posso ammettersi spostamenti fra il terzo, il quarto ed anche il quinto anno di corso.

Art. 10. — L'Istituto della privata docenza sarà regolato presso la Scuola superiore di architettura dalle stesse norme stabilite per le Università ed Istituti superiori.

Art. 11. — Alle lezioni della scuola possono essere liberamente ammessi nei limiti consentiti dallo spazio delle aule, uditori non iscritti ai corsi. Non così alle esercitazioni ed ai disegni, a meno che non intervenga, caso per caso, il consenso del Consiglio direttivo.

Art. 12. — L'esame di diploma per il conseguimento del titolo di architetto civile avrà per prova essenziale il progetto architettonico di cui all'art. 5 sviluppato in forma completa dal punto di vista artistico tecnico e finanziario: comprenderà inoltre due prove grafiche estemporanee su temi architettonici, uno di carattere prevalentemente artistico, l'altro di carattere prevalentemente tecnico ed una prova orale sul progetto e sui temi suddetti; ed in generale sulle materie d'insegnamento.

Il regolamento interno della Scuola stabilirà le modalità di questi esami generali e degli esami speciali tenute presenti le norme del regolamento generale universitario e quelle degli Istituti di belle arti.

Art. 13. — La Commissione giudicatrice dell'esame generale di diploma sarà presieduta dal direttore della Scuola e si comporrà dei professori delle materie architettoniche, di due professori di materie artistiche, di due professori di materie tecniche e di due architetti estranei alla scuola.

Art. 14. — Le norme per le tasse o per le relative dispense sono soggette alle disposizioni del regolamento generale universitario.

Art. 15. — Il regolamento interno sopra indicato da compilarsi dal Consiglio direttivo e da approvarsi dal ministro della istruzione pubblica, provvederà a stabilire le date dell'inizio degli esami e dei corsi, le norme disciplinari, l'entità dei contributi degli studenti per le spese di esercitazioni, l'uso del materiale didattico, ecc.

Art. 16. — Per le nomine dei professori di composizione architettonica e di stili architettonici, le Commissioni giudicatrici dei concorsi verranno composte dal Ministero della istruzione pubblica su designazioni che, in conformità delle relative norme del regolamento generale universitario, saranno fatte dai consigli dei professori delle esistenti scuole di applicazione per gli ingegneri (o dei Politecnici) da quelle degli istituti di belle arti. Per le nomine relative alla scienza delle costruzioni le designazioni saranno fatte dalle scuole di applicazione e dai Politecnici.

Art. 17. — Alla Scuola superiore di architettura verrà aggregato un corso speciale di studio dei monumenti italiani, della durata di un anno, avente per scopo generale la conoscenza artistica e la coltura storica e tecnica con criteri scientifici sull'architettura monumentale, e per scopo specifico la preparazione del personale di architetti per gli Uffici della R. Sopraintendenza ai monumenti.

A tal uopo verranno aggiunte quali materie facoltative:

a) Lo studio storico-tecnico-artistico dei monumenti in prosecuzione di quello istituzionale di storia dell'architettura impartito al secondo anno della scuola;

b) Nozioni di archeologia e tecnica degli scavi archeologici;

c) Rilievo e restauro dei monumenti in prosecuzione dei corsi e delle esercitazioni al secondo e terzo anno della scuola.

I predetti studi potranno essere integrati da brevi corsi di conferenze su nozioni legislative riguardanti le belle arti e su altri speciali argomenti, da visite ed escursioni.

Art. 18. — L'orario delle materie su indicate componenti il corso speciale di studio sui monumenti italiani è stabilito nell'allegato *B* del presente regolamento.

Art. 19. — La frequenza ai corsi e l'avere superato gli esami speciali nelle tre materie designate dall'art. 17 darà diritto a conseguire un diploma di licenza del corso speciale suddetto.

Art. 20. — Per la Direzione degli studi del corso speciale verrà nominato dal Consiglio direttivo della scuola superiore di architettura un Comitato di tre professori a cui verranno aggregati due rappresentanti della Direzione generale per le antichità e belle arti. Tale Comitato nominerà ogni anno nel suo seno il proprio presidente.

I rapporti tra detto Comitato e la Direzione per il Consiglio della Scuola saranno analoghi a quelli vigenti tra la Scuola di archeologia aggregata alla Facoltà di lettere e la Facoltà stessa.

Per le norme disciplinari e per tutto ciò che non abbia diretta portata didattica il corso speciale suddetto rientra pienamente nella competenza amministrativa e giurisdizionale della Direzione e del Consiglio della Scuola superiore di architettura.

Il regolamento interno provvederà a stabilire i contributi degli studenti iscritti al corso speciale.

Disposizioni transitorie.

Art. 21. — A cominciare dall'anno scolastico 1920-921 nella Scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma non saranno più iscritti allievi per il conseguimento del diploma di architetto civile; in pari tempo non saranno più iscritti allievi nell'Istituto di belle arti di Roma per il conseguimento del titolo di professore di disegno architettonico.

Il corso speciale di architettura nell'Istituto di belle arti di Roma sarà soppresso quando saranno compiuti gli studi dagli studenti iscritti nel 1919-920.

Coloro che si trovano già inscritti per il conseguimento del diploma di architetto civile nelle scuole di applicazione per gli ingegneri, negli Istituti tecnici superiori, nelle scuole e negli Istituti politecnici, avranno facoltà di trasferire la loro iscrizione alla Scuola superiore di architettura di Roma nell'anno corrispondente a quello al quale sono iscritti nelle scuole per gli ingegneri.

Coloro che si trovano già iscritti nei corsi speciali di architettura degli Istituti di belle arti e coloro che sono già licenziati col titolo di professore di disegno architettonico, avranno facoltà di iscriversi alla Scuola superiore di architettura in Roma purchè superino gli esami previsti nell'art. 1 del presente regolamento (coltura generale che equivalga a quella di licenza di un liceo moderno escluso il latino).

Essi potranno in virtù dei titoli posseduti aspirare ad essere iscritti ad un anno successivo al primo (in verun caso potranno essere ammessi oltre il terzo) purchè superino gli esami del primo e secondo anno sulle materie scientifiche e di architettura.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE